

Regolamento del Centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano

del 24 agosto 2016

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL CENTRO SCOLASTICO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI LUGANO

visti:

la Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995;
la Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
il Regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992;
la Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;
il Regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015;
il Regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014;
il Regolamento della maturità professionale del 1° luglio 2015;
il Regolamento degli studi delle scuole secondarie del Centro scolastico per le industrie artistiche, del 9 maggio 2016;
il Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore di arte applicata, del 23 maggio 2016;

ritenuto che i nomi relativi a funzioni e professioni utilizzati nel presente regolamento s'intendono al maschile e al femminile,

decreta:

Capitolo I Disposizioni generali

**Campo di
applicazione**

Art. 1 ¹Il presente regolamento interno si applica al Centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano (in seguito: CSIA).

²Il CSIA comprende:

- a) Scuola d'arte applicata (SAA)
- b) Scuola professionale artigianale e industriale (SPAI) per le professioni delle arti applicate
- c) Scuola cantonale d'arte (SCA)
- d) Scuola specializzata superiore d'arte applicata (SSS_AA)
- e) Maturità professionale creazione e arte
- f) Corso introduttivo al Design tessile
- g) Corso propedeutico alle Scuole universitarie professionali (CP)

Capitolo II Collegio dei docenti

Composizione

Art. 2 ¹Il Collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti nominati, incaricati e supplenti come anche degli altri operatori pedagogici del CSIA.

²In casi particolari, per l'esame di problematiche di natura non pedagogico-didattica, il Collegio può essere esteso anche al personale non insegnante del CSIA.

**Ufficio presiden-
ziale**

Art. 3 ¹Il Collegio dei docenti designa un suo Ufficio presidenziale composto da un presidente e un vicepresidente.

²I compiti dell'Ufficio presidenziale sono definiti da disposizioni interne.

Candidature e designazione dell'Ufficio presidenziale

Art. 4 ¹Le candidature per l'Ufficio presidenziale sono presentate in forma scritta all'Ufficio presidenziale con copia al direttore del CSIA entro tre giorni dalla data prevista per la seduta d'apertura dell'anno scolastico.

²I membri dell'Ufficio presidenziale sono designati, per quanto possibile e utile, in modo da consentire un'equa rappresentanza delle diverse scuole che costituiscono il CSIA.

³La designazione dei membri dell'Ufficio presidenziale avviene a maggioranza semplice e per alzata di mano oppure, su richiesta anche di un solo docente, per scrutinio segreto.

Durata in carica

Art. 5 I membri dell'Ufficio presidenziale rimangono in carica un anno scolastico e possono sempre ricandidarsi.

Convocazione, partecipazione alle sedute e assenza

Art. 6 ¹La convocazione avviene in forma scritta almeno 10 giorni prima della seduta ed è accompagnata dall'ordine del giorno; due volte l'anno: entro la fine di agosto ed entro la fine di giugno.

²In caso d'urgenza possono essere convocate sedute a breve termine.

³La partecipazione alle sedute è obbligatoria per i membri del Collegio con sede di servizio presso il CSIA.

⁴L'assenza dalle sedute deve essere motivata per iscritto all'Ufficio presidenziale con copia al direttore del CSIA.

⁵I rappresentanti delle persone in formazione (in seguito PIF), designati dall'assemblea degli studenti, possono partecipare alle sedute del Collegio docenti.

Verbali e risoluzioni

Art. 7 ¹I verbali e le risoluzioni del Collegio dei docenti sono archiviati sul server interno del CSIA.

²Il Collegio docenti può deliberare solo se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

Capitolo III Direzione e Consiglio di direzione

Composizione

Art. 8 ¹La direzione del CSIA si compone del direttore, dei vicedirettori designati dal Consiglio di Stato.

²Il Consiglio di direzione del CSIA è composto dalla direzione e da tre collaboratori in rappresentanza delle aree culturale, artistica e professionale, eletti dal Collegio dei docenti e la cui designazione è ratificata dal Consiglio di Stato.

³Il Consiglio di Direzione si riunisce di regola una volta la settimana. Di ogni seduta è tenuto un verbale.

Candidature e elezione dei membri di diritto del Collegio

Art. 9 ¹Le candidature alla carica di membro del Consiglio di direzione sono presentate in forma scritta al direttore del CSIA entro tre giorni dalla data prevista per l'ultima seduta del Collegio dei docenti dell'anno scolastico.

²I membri del Consiglio di direzione eletti dal Collegio dei docenti sono designati, per quanto possibile e utile, in modo da consentire un'equa rappresentanza delle diverse scuole e aree che costituiscono il CSIA.

³L'elezione nel Consiglio di direzione dei membri di diritto del Collegio dei docenti avviene a maggioranza semplice e per alzata di mano oppure, su richiesta, per scrutinio segreto.

Durata del mandato	Art. 10 I membri del Consiglio di direzione eletti dal Collegio dei docenti rimangono in carica per due anni e possono sempre ricandidarsi.
Ripartizione dei compiti	Art. 11 Il Consiglio di direzione provvede, al suo interno, a ripartire i compiti e le competenze dei suoi membri.
Informazione e comunicazione	Art. 12 ¹ Il Consiglio di direzione informa in modo adeguato e regolare in merito ai suoi intendimenti e sulle decisioni importanti adottate. ² Le comunicazioni vengono pubblicate all'albo docenti.
Consiglio di Direzione allargato	Art. 13 ¹ Presso il CSIA è costituito il Consiglio di direzione allargato che comprende, oltre ai membri del Consiglio di direzione, i Capi sezione, i loro vice e i Responsabili dei corsi previsti nelle formazioni ospitate in sede. Il Consiglio di direzione allargato ha un ruolo consultivo e informativo.

Capitolo IV Docenti

Obiettivi, progetti d'innovazione e sperimentazione e disposizioni interne	Art. 14 ¹ I docenti collaborano al raggiungimento degli obiettivi e allo sviluppo dei progetti d'innovazione e sperimentazione promossi dal CSIA secondo le indicazioni del Consiglio di direzione. ² Essi si impegnano a rispettare e a far rispettare le disposizioni interne vigenti.
Consiglio di classe e docenti di classe	Art. 15 ¹ I docenti che insegnano nella stessa classe formano il Consiglio di classe. ² Il Consiglio di classe è presieduto dal docente di classe ed è di regola convocato almeno una volta ogni semestre. Può essere convocato, secondo necessità, dal direttore, dal Consiglio di direzione, dal Capo sezione e rispettivamente dal Responsabile. ³ Le riunioni hanno luogo fuori dall'orario delle lezioni e la partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti della classe. ⁴ I compiti del Consiglio di classe e del docente di classe sono definiti dal Regolamento di applicazione della Legge della scuola e da disposizioni interne. ⁵ A un docente di classe possono essere affidate fino a tre docenze di classe. ⁶ Per lo svolgimento della funzione di docente di classe, il Consiglio di direzione attribuisce un onere settimanale secondo le direttive cantonali.
Compiti educativo-sociale e amministrativi	Art. 16 ¹ Il docente opera nel rispetto delle direttive cantonali. In particolare, riferendo al Capo sezione o al Responsabile, svolge le seguenti attività: a) segue l'attività scolastica di ogni allievo della classe durante tutto l'anno scolastico; b) verifica regolarmente che le assenze delle PIF siano registrate e giustificate, segnalando al capo sezione i casi critici; c) è a disposizione degli allievi che hanno problemi scolastici o personali; d) cura il rapporto tra i docenti e gli allievi della classe e collabora alla soluzione dei problemi; e) cura il rapporto con le famiglie; f) in casi disciplinari, sentite le giustificazioni dell'allievo interessato e il parere dei colleghi; il docente di classe, con il sostegno dei capi sezione, o i responsabili, possono interpellare i genitori. Se l'allievo è in formazione duale, l'ispettore di tirocinio deve

essere avvisato e coinvolto. In casi particolarmente gravi richiedono l'intervento della direzione.

²Ogni docente è responsabile degli spazi dell'Istituto e delle attrezzature didattiche affidategli e provvede a mantenerli in perfetto stato, segnalando attraverso le modalità in vigore eventuali difetti, danni o furti.

³Il docente tiene aggiornato l'inventario delle attrezzature affidategli e la relativa documentazione tecnica.

⁴Le attrezzature didattiche di proprietà dello Stato non possono essere utilizzate fuori dal CSIA senza la preventiva autorizzazione della direzione del CSIA.

⁵I lavori sviluppati dai docenti nell'ambito delle loro funzioni d'insegnamento sono di proprietà dello Stato; per il resto si applicano le norme sulla proprietà intellettuale derivanti dal rapporto d'impiego.

⁶I docenti mettono a disposizione del direttore, secondo le modalità stabilite, le dispense e i sussidi didattici elaborati per lo svolgimento delle lezioni.

⁷I docenti sono tenuti al segreto d'ufficio e alla discrezione, anche dopo aver cessato lo svolgimento della loro funzione.

⁸I docenti non possono divulgare a terzi informazioni personali concernenti colleghi, collaboratori e persone in formazione senza il preventivo consenso dell'autorità di vigilanza competente e nel rispetto delle norme vigenti.

Consiglio di sezione, SCA, SSS_AA, corso MP1 e MP2, corso propedeutico

Art. 17 ¹In aggiunta agli organi di conduzione previsti dalle Leggi scolastiche, il CSIA contempla i seguenti Consigli, costituiti dai rispettivi docenti:

- a) di Sezione – uno per ogni tirocinio o gruppo di tirocini affini
- b) della SCA
- c) della SSS_AA
- d) della Maturità professionale artistica, MP1 e MP2
- e) del Corso propedeutico (in seguito CP)

Capo sezione e responsabili di SCA, SSS_AA, MP 2 e CP

Art. 18 ¹Il Consiglio di direzione designa, sulla base di concorsi interni, un Capo sezione, un Vice e un Responsabile per SCA, SSS_AA, MP2 e CP con funzioni organizzative e di supervisione sulle attività dell'area interessata.

²Secondo il fabbisogno della scuola i suddetti incarichi sono affidati in ordine prioritario:
a) ai docenti nominati;
b) ai docenti incaricati a orario completo;
c) ai docenti incaricati a orario parziale.

³Ogni Capo sezione o Responsabile è preposto, di regola, a una singola sezione, ritenuto un minimo complessivo di 20 allievi.

⁴I compiti del Capo sezione, del Responsabile e dei rispettivi Consigli sono regolati da disposizioni interne.

⁵Il i rispettivi Consigli sono presieduti dai Capi sezione o dai Responsabili dei corsi e si riuniscono fuori dall'orario delle lezioni ogni volta che se ne presenti la necessità, in particolare quando ne è fatta richiesta da parte di 1/5 dei suoi membri.

⁶La partecipazione alle riunioni è obbligatoria per tutti i docenti che insegnano nelle specifiche classi.

⁷I Consigli hanno i seguenti compiti:

- a) coordinano i programmi d'insegnamento;
- b) esaminano e valutano i programmi d'insegnamento messi in consultazione e specifiche esigenze didattiche;
- c) propongono al Consiglio di direzione l'acquisto di attrezzature e materiali didattici professionali.

⁸I compiti amministrativi del Capo sezione e del Responsabile sono regolati da disposizioni interne.

⁹Per l'esercizio delle suddette funzioni è attribuito un onere settimanale commisurato al numero degli anni di formazione e delle persone in formazione.

Capitolo V Servizio di mediazione

Docenti mediatori

Art. 22 ¹Il CSIA dispone di un servizio di mediazione con compiti di promozione del benessere all'interno del centro, di prevenzione e attenuazione di situazioni conflittuali.

²Il servizio di mediazione sostiene e assiste le persone in formazione che si trovano in difficoltà assicurando i contatti tra queste, la direzione, i capi sezione, i responsabili, i docenti di classe e i docenti, l'autorità parentale, i datori di lavoro, i maestri di tirocinio e gli enti cantonali competenti.

³Il Consiglio di direzione designa annualmente uno o più docenti mediatori e si preoccupa della loro formazione.

⁴La funzione di docente mediatore può sempre essere rinnovata.

⁵Per lo svolgimento della funzione di docente mediatore sono attribuite ore in base alle direttive cantonali. Il Consiglio di direzione può assegnare ore aggiuntive, attingendo dal monte ore di sede.

Capitolo VI Biblioteca/mediateca

Bibliotecario

Art. 23 ¹Il CSIA dispone di una biblioteca/mediateca gestita al 100% da un bibliotecario diplomato.

²I compiti del bibliotecario sono disciplinati da disposizioni interne.

Capitolo VII Persone in formazione

Regolamenti e disposizioni interne

Art. 24 Le persone in formazione sono tenute a rispettare i regolamenti vigenti e le disposizioni interne, secondo le indicazioni del Consiglio di direzione.

Assemblea delle persone in formazione e Consiglio scolastico

Art. 25 ¹Presso il CSIA sono istituiti l'Assemblea di tutte le persone in formazione.

²Essi sono disciplinati da specifici regolamenti.

Capitolo VIII Servizi amministrativi

Segreteria e portineria

Art. 27 ¹Il CSIA dispone di una segreteria e di un servizio portineria.

²Il personale di questi servizi opera in collaborazione con tutte le componenti della comunità scolastica, secondo le indicazioni del Consiglio di direzione, in modo da fornire prestazioni di qualità ed efficienza agli utenti del CSIA.

Capitolo IX Gestione dei crediti e del monte ore

Stesura dei preventivi annuali

Art. 28 ¹Il Consiglio di direzione provvede alla stesura delle richieste annuali di preventivo secondo le disposizioni vigenti in materia.

²I docenti, rappresentati dai capi sezione e dai responsabili area, collaborano con il Consiglio di direzione alla preparazione delle richieste di credito concernenti l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche.

Revisione e approvazione dei conti annuali

Art. 29 ¹Il Collegio dei docenti designa ogni anno due revisori dei conti.

²Non possono essere designati quali revisori dei conti i membri in carica del Consiglio di direzione, come pure quelli che lo sono stati durante il periodo soggetto a revisione.

³Al termine di ogni periodo contabile, conformemente alle disposizioni vigenti in materia, i revisori controllano i conti di loro competenza e presentano il rapporto di revisione al Collegio dei docenti per l'approvazione.

⁴I revisori dei conti rimangono in carica un anno e sono sempre rieleggibili.

Assegnazione del credito e del monte ore

Art. 30 Il Collegio dei docenti formula proposte di impiego sia per il credito annuale per la realizzazione di attività didattiche e culturali, sia del monte ore per attività di ricerca, di innovazione e di sperimentazione, secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici e dal Regolamento concernente l'entità e le modalità di assegnazione del monte ore.

Capitolo X Utilizzazione di spazi e attrezzature da parte di terzi

Concessione di spazi e attrezzature a terzi

Art. 31 La concessione di spazi e attrezzature a terzi è subordinata alla firma di una convenzione che rispetti il Regolamento per l'uso degli impianti scolastici e sportivi dello Stato e le disposizioni interne.

Capitolo XI Qualità e sicurezza

Qualità

Art. 32 ¹Il Consiglio di direzione s'impegna a promuovere il concetto di qualità all'interno del CSIA, motivando ogni collaboratore nell'esercizio delle sue attività e/o funzioni durante la concezione, lo sviluppo, l'esecuzione e la gestione dell'insegnamento e delle prestazioni di servizio.

²La politica della qualità nel CSIA è riesaminata in modo che sia sempre attuale, efficace e adempia ai requisiti della norma ISO 9001 vigente come definito nel Manuale di gestione della scuola.

Art. 33 ¹Il Consiglio di direzione s'impegna a promuovere la salute e a garantire la sicurezza all'interno del CSIA.

²Il Consiglio di direzione gestisce la sorveglianza delle infrastrutture del CSIA con la collaborazione del personale docente e non; se del caso, facendo capo a collaboratori esterni.

³Gli incaricati della salute e sicurezza assolvono compiti di sorveglianza, secondo un piano di presenza allestito annualmente dal Consiglio di direzione.

Capitolo XII Misure disciplinari

Art. 34 ¹Tutte le assenze devono essere giustificate tramite l'apposita scheda entro 3 giorni dal rientro a scuola, per assenze superiori a 14 giorni è richiesto un certificato medico secondo le direttive del medico cantonale.

²Quando un allievo prevede un'assenza dalle lezioni o una partenza anticipata deve richiedere l'autorizzazione in direzione.

³Sono considerate assenze tutti i ritardi all'inizio delle lezioni (pause e cambiamenti d'aula compresi). Fino a 10 minuti è segnata come assenza la durata effettiva del ritardo, per ritardi superiori l'assenza segnata è di un'ora-lezione. Ripetuti ritardi comportano un'assenza arbitraria. I ritardi influiscono sulla nota di condotta.

⁴Le assenze saranno ritenute arbitrarie:

- a) se non giustificate sulla schedina assenze entro il termine previsto;
- b) se non sarà fornita una giustificazione plausibile; la direzione e/o il Capo sezione / Responsabile potranno, nei casi dubbi, richiedere una motivazione scritta, firmata dal rappresentante legale.

⁵In caso d'assenze arbitrarie, su decisione del Consiglio di classe, la nota di condotta è ridotta in modo congruo, per il semestre nel quale sono state registrate.

Art. 35 ¹Comportamenti manifestamente scorretti rispetto alle regole della buona condotta sono valutati dal Consiglio di classe che dà preavviso alla direzione in merito alle misure da adottare. Sono in particolare considerati comportamenti scorretti:

- a) fumare all'interno del perimetro scolastico;
- b) usare il cellulare all'interno dello stabile durante le ore di lezione;
- c) usare radio, lettori mp3 o altri mezzi d'ascolto durante le ore di lezione senza il consenso del docente;
- d) l'uso inappropriato del materiale didattico e scolastico;
- e) un comportamento e un abbigliamento non consoni all'ambito professionale dove si opera.

²Nei casi d'indisciplina grave la direzione, dopo aver ascoltato l'interessato, può adottare le seguenti sanzioni:

- a) ammonimento con comunicazione scritta alla persona in formazione, al suo rappresentante legale e al datore di lavoro;
- b) sospensione dalla scuola fino a 10 giorni, con comunicazione scritta alla persona in formazione, al suo rappresentante legale e al datore di lavoro e alla DFP. La sanzione può consistere in un lavoro di utilità a favore di istituzioni scolastiche, sociali o di cura;
- c) la proposta di rescissione del contratto di tirocinio con esclusione dall'istituto, inoltrata per decisione alla DFP.

³L'adozione di una sanzione disciplinare implica un congruo abbassamento della nota di condotta.

Danni, vandalismi e sanzioni **Art. 36** ¹Docenti e personale amministrativo sono tenuti a segnalare alla direzione gli autori di danni o vandalismi; alla direzione incombe l'obbligo di ascoltare la persona segnalata.

²Provata l'effettiva responsabilità, il colpevole è tenuto a risarcire il danno.

³Docenti e personale amministrativo sono tenuti a denunciare alla direzione gli autori d'atti gravi puniti dal codice penale, come lesioni, furti, spaccio di stupefacenti.

⁴Il Consiglio di Direzione prende i provvedimenti del caso, compresi quelli atti a ottenere il risarcimento del danno, oppure decide di assegnare al responsabile compiti di ripristino, dove possibile, o di pulizia sotto la sorveglianza di un responsabile.

Capitolo XIII Visite di studio

Definizione **Art. 37** ¹Sono considerate visite di studio tutte le attività scolastiche con scopi didattici che i docenti svolgono con le loro classi al di fuori dell'area del CSIA, quali visite a esposizioni, laboratori, cantieri, stabilimenti. Queste visite sono organizzate e documentate dai docenti e sono autorizzate dalla direzione.

²Sono considerate di corta durata le visite di studio che durano da 1 a 4 ore e devono essere comunicate e approvate con un congruo anticipo alla direzione.

Partecipazione ed accompagnatori **Art. 38** ¹La partecipazione alle visite è obbligatoria.

²Le visite possono essere organizzate solo se può essere garantita la presenza di almeno 3/4 della classe.

³Di regola, gli accompagnatori sono:

- a) fino a 25 allievi, al massimo 2 docenti;
- b) fino a 50 allievi, al massimo 3 docenti; c) oltre 50 allievi, al massimo 4 docenti.

⁴Le classi miste vengono, di regola, accompagnate da una docente e da un docente.

⁵Per le visite di durata superiore a 1 giorno, la classe o i gruppi di classi devono essere accompagnati da almeno 2 docenti.

Organizzazione e autorizzazione **Art. 39** ¹L'organizzazione delle visite è affidata ad un docente responsabile.

²Il docente responsabile ha il compito di coordinamento.

³Egli inoltra la domanda d'autorizzazione con destinazione, scopi didattici e costi alla Direzione, rispettando le seguenti scadenze:

- per le visite di studio di un 1 giorno, almeno 2 settimane prima della data prevista;
- per le visite di studio da 2 a 5 giorni, almeno 2 mesi prima della data prevista.

⁴Nel caso b) il docente responsabile, ottenuto il benestare della Direzione, consegna a ciascun allievo partecipante una richiesta d'autorizzazione scritta che deve essere firmata dal rappresentante legale. Il versamento della quota di partecipazione da parte dell'allievo deve essere effettuato, di regola, 1 mese prima dell'uscita stessa.

Programma e conteggi **Art. 40** ¹Per visite di 2-5 giorni il docente responsabile consegna alla direzione, 3 settimane prima della partenza, un programma dettagliato, comprendente:

- a) elenco dei partecipanti;
- b) autorizzazione del rappresentante legale e del datore di lavoro;
- c) itinerario;
- d) orario di partenza e d'arrivo;
- e) recapiti.

²Alla fine delle visite di 2-5 giorni, il docente responsabile consegna alla Direzione una breve relazione e il conteggio delle spese sugli appositi formulari.

Quote e spese **Art. 41** ¹Il docente responsabile è tenuto a verificare l'incasso delle quote di partecipazione.

²Le spese per le visite di studio devono essere contenute entro lo stretto necessario, in modo da permettere la partecipazione di tutti gli allievi.

Auto private **Art. 42** ¹L'uso di auto private, in occasione delle visite di studio, è vietato.

²La Direzione può concedere deroghe; in questo caso il docente responsabile deve procurarsi l'autorizzazione scritta dei genitori degli allievi o dei loro rappresentanti legali.

Assenze **Art. 43** Gli allievi che, per motivi indipendenti da malattia o infortunio, non partecipano alle visite con la loro classe devono recarsi a scuola, dove svolgeranno un lavoro concordato con i docenti responsabili.

Rimborsi **Art. 44** Le spese sopportate dai docenti in occasione di visite di studio sono rimborsate in modo proporzionale in base ai regolamenti cantonali in vigore.

Capitolo XIV **Disposizioni finali**

Entrata in vigore **Art. 45** Il presente regolamento, accettato dal Collegio dei docenti del CSIA del 24 agosto 2016, entra immediatamente in vigore dopo l'approvazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Per il Collegio dei docenti CSIA:

Presidente: A.Bianda

Lugano, 24 agosto 2016